



Progetto

**MELTING POT
EUROPA**



IL COLLOQUIO PERSONALE TRA IL
RICHIEDENTE PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E
LA COMMISSIONE TERRITORIALE

+ QUADRO NORMATIVO EUROPEO


- Regolamento EURODAC_Recast 2013
- Regolamento Dublino III (2013)
- Direttiva sulla Protezione Temporanea (2001)
- Direttiva Accoglienza _ D. 2013/33/UE
(□ D. Lgs. n. 140/2005)
- Direttiva Qualifiche _ D. 2011/95/UE
(□ D. Lgs. n. 251/2007)
- Direttiva Procedure _ D. 2013/32/UE
(□ D. Lgs. n. 25/2008)

+ QUADRO NORMATIVO ITALIANO

- Testo Unico Immigrazione_D.Lgs. 286/1998
- Decreto Accoglienza_ D. Lgs. 142/2015
- Decreto Qualifiche_ D. Lgs. 251/2007 come modificato dal D. Lgs. 18/2014
- Decreto Procedure_ D. Lgs. 25/2008 come modificato dal D. Lgs. 142/2015
- Regolamento Procedure_D.P.R. 21/2015



PROTEZIONE INTERNAZIONALE



- FONDATO TIMORE

- PERSECUZIONE

- a ragione di :
 - RAZZA

 - NAZIONALITA'


 - RELIGIONE

 - OPINIONE POLITICA

 - APPARTENENZA GRUPPO SOCIALE



PROTEZIONE SUSSIDIARIA



rischio effettivo di subire un DANNO GRAVE

ovvero :

- PENA DI MORTE
- TORTURA o TRATTAMENTI DISUMANI O DEGRADANTI
- VIOLENZA INDISCRIMINATA RELATIVA AD UN CONFLITTO ARMATO INTERNO O INTERNAZIONALE



PROTEZIONE UMANITARIA

T.U. Immigrazione art. 5 co. 6



SERI MOTIVI

- a carattere UMANITARIO
- risultanti da OBBLIGHI COSTITUZIONALI o INTERNAZIONALI

+ SOGGIORNO PER MOTIVI DI PROTEZIONE SOCIALE T.U. IMMIGRAZIONE ART. 18

Il permesso viene concesso dal Questore considerando

- l'attualità del pericolo
- il contributo offerto dallo straniero al contrasto dell'organizzazione criminale e all'individuazione o cattura dei responsabili

MISURE STRAORDINARIE DI ACCOGLIENZA PER EVENTI ECCEZIONALI T.U. IMMIGRAZIONE ART. 20

Protezione temporanea in caso di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all'UE.



Progetto

MELTING POT EUROPA

+ La procedura di
richiesta di protezione
internazionale

+ La procedura di richiesta di protezione internazionale



- Espressione della volontà
- Formalizzazione (Modello C3)
- Convocazione
- Audizione presso la Commissione Territoriale
- Esito
- Ricorso



TEMPISTICHE

- FORMALIZZAZIONE: 3 giorni
10 giorni in caso di arrivi consistenti e ravvicinati
- CONVOCAZIONE:
30 giorni
- ESITO:
3 giorni

6 MESI

NECESSITÀ DI RACCOGLIERE
ULTERIORI ELEMENTI

La Commissione è tenuta ad
informare il richiedente asilo
del ritardo

9 MESI

QUESTIONI COMPLESSE IN
FATTO O IN DIRITTO

IN PRESENZA DI UN NUMERO
ELEVATO DI DOMANDE
PRESENTATE
SIMULTANEAMENTE

INOSSERVANZA DA PARTE DEL
RICHIEDENTE DEGLI OBBLIGHI
DI COOPERAZIONE

PROROGA DI TRE MESI

PER ASSICURARE UN ESAME
ADEGUATO E COMPLETO
DELLA DOMANDA



QUESTURA UFFICIO IMMIGRAZIONE



Provvede
all'identificazione del
richiedente asilo

- Foto-segnalamento
- Raccolta delle impronte digitali

Raccoglie l'istanza di
protezione internazionale
tramite la redazione del
modello C3

Funge da tramite per tutte le
comunicazioni tra Commissione
Territoriale e richiedente asilo

N.B.: il richiedente asilo può in
ogni caso comunicare
autonomamente con la
Commissione

Non può filtrare in alcun modo
le richieste di protezione
internazionale, o esprimere
valutazioni in merito.



COMPILAZIONE DEL MODELLO C3

- Dati anagrafici del richiedente asilo
- Ricostruzione degli spostamenti
- Scelta della lingua
- Motivazioni su cui si basa la richiesta di protezione internazionale
- Dichiarazioni in sede di C3 \neq dichiarazioni in sede di audizione giudizio negativo circa la credibilità del richiedente.
- Il richiedente può sempre integrare le dichiarazioni rese con ulteriori memorie o documentazione inviandola anche direttamente alla Commissione Territoriale .

La Commissione Territoriale

+



Progetto

**MELTING POT
EUROPA**

+ COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

COMPOSIZIONE:

- PREFETTURA
(esercita la
funzione di
presidente)
- POLIZIA
- ENTE LOCALE
- RAPPRESENTANTE
DELL'UNHCR

Sulla base dell'articolo 5 co.2 del D.L. 119/2014 l'audizione si svolge normalmente alla presenza di un solo membro della Commissione Territoriale.

Il D.L. 119/2014 modifica il numero delle commissioni prevedendo la possibilità di istituire un massimo di

- 20 Commissioni Territoriali
- 30 sedi distaccate



PERCENTUALI DEGLI ESITI 2008-2010

ASGI, *“Il Diritto alla Protezione: studio sullo stato del sistema di asilo in Italia e proposte per una sua*

evoluzione” 2011

Commissione territoriale	Domande esaminate	% non riconosciuti	% Protezione sussidiaria	% Protezione umanitaria	% Status rifugiato
	G-(B+C)				
Bari	6014	46,34	32,44	10,31	10,91
Caserta	3558	48,09	14,45	30,86	6,60
Crotone	11269	39,52	20,09	28,25	12,15
Foggia	11290	45,23	9,15	41,29	4,33
Gorizia	6074	59,42	7,64	19,94	13,01
Milano	8223	53,87	10,90	24,61	10,62
Roma	13708	42,57	11,77	22,22	23,45
Siracusa	6567	51,96	36,88	5,71	5,45
Torino	3813	61,71	14,16	12,17	11,96
Trapani	7601	25,38	29,18	38,23	7,21
MEDIA		47,41	18,67	23,36	10,57



Dati Commissione Nazionale Asilo 01 Gennaio al 15 Settembre 2015



Commissione territoriale	Domande esaminate	Status rifugiato	Protezioni sussidiarie	Protezioni umanitarie	Dinieghi	Irreperibili	Altro esito
Gorizia	1874	68	1076	215	449	55	11
Bologna	1216	59	82	862	207	1	5
Verona	827	51	124	140	426	86	0
Verona/Padova	674	23	41	116	454	40	0



Progetto

MELTING POT EUROPA

+

Il Colloquio



OMISSIONE DEL COLLOQUIO

articolo 12 del D. Lgs. 25/2008



- sufficienti motivi per accogliere la domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato
- risulti certificata dalla struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale l'incapacità o l'impossibilità di sostenere un colloquio personale.
- quando ritiene di avere sufficienti motivi per riconoscere lo status di protezione sussidiaria sulla base degli elementi in suo possesso



Progetto

**MELTING POT
EUROPA**



RINVIO DEL COLLOQUIO

articolo 12 D.Lgs. 25/2008



Il colloquio può essere rinviato quando

- l'incapacità o l'impossibilità di sostenere un colloquio personale risulti certificata dalla struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale,
- il richiedente ottenga un rinvio per gravi motivi

+ IL PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

“Se in principio l’onere della prova grava sul richiedente, il dovere di accertare e valutare tutti i fatti rilevanti è condiviso tra il richiedente e l’esaminatore. Così in alcuni casi l’esaminatore dovrà usare tutti i mezzi a sua disposizione per produrre le prove necessarie a supporto della domanda di asilo”

UNHCR Handbook, par. 196.

- IL PRINCIPIO DI COOPERAZIONE SI FERMA ALLA FASE ISTRUTTORIA

Corte di Giustizia, C-277/11, M.M. v. Ministry for Justice Equality and Law Reform Ireland.

- POSSIBILITA' DI CONSULTARE ESPERTI
articolo 8 co. 3-bis D. Lgs. 25/2008



IL RUOLO DELL'AUTORITÀ ACCERTANTE

- *“compito di cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica del paese di origine”*
- *“un ruolo attivo ed integrativo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, con la possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione reperibile per verificare la sussistenza delle condizioni della protezione internazionale.”*

Cassazione Sezioni Unite Civile, Sentenza n. 27310 del 17 novembre 2008.



ONERE DELLA PROVA

“Il limitato o attenuato onere probatorio non vale a configurare un diritto al beneficio del dubbio, né un obbligo dell'amministrazione di smentire con argomenti contrari le ragioni addotte dall'istante, né può indurre a ritenere sufficienti le attestazioni provenienti da terzi estranei al giudizio o i richiami al notorio circa situazioni politico-economiche di dissesto del Paese di origine o circa persecuzioni nei confronti di non specificate etnie di appartenenza”

il richiedente dovrà provare, “quanto meno in via va presuntiva, il concreto pericolo cui andrebbe incontro con il rimpatrio, con preciso riferimento alla effettività ed alla attualità del rischio..

Cassazione Sezioni Unite Civile, Sentenza n. 27310 del 17 novembre 2008.



BENEFICIO DEL DUBBIO


articolo 3 del D. Lgs. N. 251/2007

IN MANCANZA DI PROVE A SUPPORTO,
IL BENEFICIO DEL DUBBIO DEVE ESSERE CONCESSO SE:

- il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
- tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
- le dichiarazioni del richiedente sono ritenute **COERENTI E PLAUSIBILI** e **NON SONO IN CONTRADDIZIONE** con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone;
- il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
- dai riscontri effettuati **IL RICHIEDENTE È, IN GENERALE, ATTENDIBILE**. Nel valutare l'attendibilità del minore, si tiene conto anche del suo grado di maturità e di sviluppo personale.



ELEMENTI DELLA VALUTAZIONE



- ATTEGGIAMENTO COOPERATIVO DEL RICHIEDENTE
- CREDIBILITA' INTERNA
assenza di contraddizioni negli eventi narrati dal richiedente
- CREDIBILITA' ESTERNA
assenza di contraddizioni rispetto a quanto generalmente noto sulla situazione del Paese di origine
- VERIDICITA' vs. VERITA'



ASILO E ORIENTAMENTO SESSUALE



- INTERROGATORIO DETTAGLIATO RISPETTO A NOZIONI STEREOTIPATE
proprio la presenza di stereotipi indebolisce il metodo
- NO DOMANDE DETTAGLIATE SULLE PRATICHE SESSUALI violerebbero il rispetto per la vita privata e familiare (art. 7 CEDU)
- NO TEST SULL'OMOSSESSUALITA' violerebbero il rispetto per la vita privata e familiare (art. 7 CEDU)
violerebbero la dignità umana (art. 1 CEDU)
- LA TARDA MANIFESTAZIONE DELLA MOTIVAZIONE NON MINA LA FONDATEZZA DELLA STESSA.


Corte di Giustizia, Cause riunite da C-148/13 a C149/13, *Caso A. B. C. contro Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.*

+ SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO

- Riepilogo delle norme che regolano la procedura di asilo e dei diritti del richiedente
- Controllo dei dati anagrafici del richiedente
- Viaggio
- Esplorazione del contesto in cui il richiedente era solito vivere: composizione familiare, livello di scolarizzazione, lavoro svolto...
- Motivi per cui il richiedente ha lasciato il Paese
- Timore del richiedente in caso di rientro
- *“Ha qualcosa da aggiungere?”*
- Rilettura del verbale




ACCOMPAGNAMENTO AL COLLOQUIO



- **COLLOQUIO DEL MINORE**
viene svolto da un membro appositamente formato
alla presenza del GENITORE/TUTORE
(Articolo 13 co. 3 del D. Lgs. 25 del 2008)
- **PERSONALE DI SUPPORTO**
per le persone portatrici di esigenze particolari
(Articolo 13 co. 2 del D. Lgs. 25 del 2008)
- **DIRITTO ALLA RAPPRESENTANZA/ASSISTENZA LEGALE**
l'avvocato ha DIRITTO DI PAROLA nel corso
dell'audizione
(articolo 16 del D. Lgs. 25 del 2008)



MATERIALE A SUPPORTO



- MEMORIE PERSONALI
- CERTIFICAZIONI MEDICHE
- CERTIFICAZIONI PSICOLOGICHE
- CERTIFICAZIONE MEDICO-LEGALE (?)
- RELAZIONI SOCIALI
- RAPPORTI COMPROVANTI IL CONTESTO O LA SITUAZIONE SPECIFICA
- PROVE DIRETTE